

SULL'INTERRUZIONE E SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE

JOAQUÍN LLOBELL

ABSTRACT: Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto direttamente dal CIC (can. 1362 § 1) e dal CCEO (can. 1152 § 2) è piuttosto breve. Inoltre, la legge non definisce esattamente gli istituti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione per effetto dell'avvio del procedimento penale, sia che esso si svolga in via giudiziale o amministrativa. Di conseguenza il "favor rei" porta a concludere, in pratica, che non si verifica alcuna interruzione o sospensione della prescrizione prima della pronuncia del provvedimento giudiziale o amministrativo di condanna passato in giudicato (eseguibile). Questo stato di cose, oltre che sorprendente, sembra ingiusto poiché dei veri delitti possono facilmente rimanere impuniti a motivo della prescrizione, la quale infatti può maturare mentre è in corso il procedimento penale in prima o in seconda istanza. Una tale congiuntura, che va a danno del "bonum commune Ecclesiae", può essere modificata solo dal legislatore, il quale potrebbe sia ampliare i termini di prescrizione dell'azione penale, sia stabilire con chiarezza i casi in cui la prescrizione si verifica e il modo di applicarla.

PAROLE CHIAVE: Azione penale, prescrizione, interruzione, sospensione, *favor rei*.

ABSTRACT: The time limits for prescription of a penal action directly provided by the CIC (can. 1362 § 1) and the CCEO (can. 1152 § 2) are rather brief. Moreover, the law does not well define the institutes of the interruption and suspension of prescription of such an action upon beginning the judicial or administrative penal procedure. It follows that the *favor rei* leads to the conclusion that, in practice, there is no interruption or suspension of prescription apart from the condemnatory decision (judicial or administrative) that has become a *res iudicata* (or executable). Beyond being surprising, this situation seems unjust, since true delicts can easily remain unpunished because of prescription, which can occur while the process of first or second instance is pending. Such a situation, causing harm to the *bonum commune Ecclesiae*, can only be modified by the legislator, who could either extend the time limits for prescription of a penal action or clearly establish a rationale for and manner of applying the suspension of prescription.

KEYWORDS: Penal Action. Prescription. Interruption. Suspension. *Favor rei*. "Innocent until proven guilty".

SOMMARIO: 1. Premessa: il vigente sistema codiciale sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale faciliterebbe l'impunità dei delinquenti e, quindi, dovrebbe essere modificato quanto prima. – 2. Esistenza di una lacuna di legge sin dal sistema precodiale: brevissimi cenni storici. – 3. La distinzione fra l'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale. Sull'opportunità di adoperare l'istituto della sospensione anziché quello dell'interruzione. – 4. Il "favor rei" porterebbe a sostenere che, nel diritto vigente, l'interruzione (o la sospensione) della prescrizione dell'azione penale si verifichi soltanto quando il provvedimento di condanna sia divenuto "giudicato materiale" (in via giudiziale o amministrativa) e, quindi, eseguibile: questioni prodromiche. – 5. Nel vigente sistema codiciale, l'indagine previa all'inizio della procedura penale (amministrativa o giudiziale) non interrompe né sospende la prescrizione dell'azione penale. – 6. Il provvedimento amministrativo "di prima istanza" sul merito ex can. 1720, n. 3 CIC e la citazione dell'accusato nel processo giudiziale (ex can. 1512, n. 4 CIC; can. 1194, n. 4 CCEO) non interrompono o sospendono la prescrizione dell'azione penale. – 7. Il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, in via giudiziale o amministrativa, sospende la prescrizione dell'azione penale. Sull'abrogazione del diritto alla doppia sentenza conforme in ambito penale. – 8. Il termine "a quo" e "ad quem" per l'applicazione delle misure cautelari ex can. 1722 CIC (cfr. can. 1473 CCEO). – 9. La prescrizione dell'azione "ad poenam exsequendam". – 10. Verso l'armonica attuazione del "favor rei" e del "bonum commune Ecclesiae". – 11. Conclusioni.

1. PREMESSA: IL VIGENTE SISTEMA CODICIALE SULL'INTERRUZIONE
E SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
FACILITEREBBE L'IMPUNITÀ DEI DELINQUENTI E, QUINDI,
DOVREBBE ESSERE MODIFICATO QUANTO PRIMA

LE nostre riflessioni prendono spunto di due questioni. La prima, ben determinata, riguarda se il decorso dei tempi di prescrizione dell'azione penale venga effettivamente interrotto già dal primo atto processuale, ossia dall'apertura di un'indagine previa ex can. 1717 CIC (CCEO can. 1468). Invece, la seconda questione sarebbe poliedrica e indeterminata: se il disposto del can. 1720, n. 3 (il CCEO non ha una norma simile) implichi che l'interruzione della prescrizione dell'azione penale avvenga con il primo provvedimento amministrativo sul merito. Infatti, il can. 1720, n. 3 (riguardante la procedura amministrativa penale), da una parte, consentirebbe di sostenere che, qualora, nel "giudicare" un'eventuale attività delittuosa, sia adoperata la procedura amministrativa anziché quella giudiziale, non possa esserci alcuna interruzione della prescrizione dell'azione penale almeno fino al momento del provvedimento (amministrativo) di "prima istanza" sul merito. Ma, d'altra parte, detto canone pone diversi dubbi sulla prescrizione dell'azione penale e sulla sua interruzione e sospensione, dubbi che non sono stati appena esa-

minati dalla dottrina. Queste considerazioni tenteranno di enunciare taluni dei tali problemi e di offrirne delle risposte.

Nell'accertare – con sorpresa – che il *favor rei* consente di sostenere che nel vigente sistema codiciale soltanto il provvedimento (giudiziale o amministrativo) di condanna diventato “giudicato” sospende la prescrizione dell'azione penale, si evince che detto sistema consente facilmente l'impunità dei delinquenti e, quindi, dovrebbe essere modificato al più presto. Sarebbero da evitare invece interpretazioni della legge sulla procedura penale (giudiziale o amministrativa) che siano in aperto contrasto con il *favor rei* e con i principi ermeneutici sanciti dai cann. 18 e 19 del CIC (CCEO cann. 1404 § 1, 1500, 1501).

2. ESISTENZA DI UNA LACUNA DI LEGGE

SIN DAL SISTEMA PRECODICIALE: BREVISSIMI CENNI STORICI

Gli ultimi due grandi processualisti del sistema del *Corpus Iuris Canonici*, Lega e Wernz, concordavano nel sostenere che nel sistema decretalista vi fosse una lacuna di legge sul termine *ad quem* della prescrizione dell'azione penale perché non era stabilita quale fosse l'incidenza su detto termine finale dell'avvio della procedura penale, né delle diverse fasi processuali, incluso il giudicato e la sua impugnazione mediante la *restitutio in integrum*, lacuna che in realtà riguardava altri aspetti essenziali della prescrizione dell'azione penale.¹ Lega² aveva pubblicato il suo testo tredici anni prima di quello di Wernz,³ il quale non solo citava il primo Decano della Rota Romana *restituta* da san Pio X,⁴ ma offriva una diversa soluzione

¹ La sussistenza di detta lacuna rientra fra i presupposti di uno degli ultimi studi pubblicati sulla prescrizione dell'azione penale (cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrutabili nella Chiesa?*, «Periodica», 101 [2012], pp. 103-158, *passim*).

La genesi della prescrizione penale nella Chiesa ha come punto di riferimento (“pietra miliare” la chiama Astigueta: p. 112) una risposta della S.C. per i Vescovi e i Regolari del 1898, in cui si evince l'*in fieri* della formazione ecclesiale dell'istituto: S. CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Lublinen., Praescriptionis in causis criminalibus ecclesiasticis*, 22 marzo 1898, «ASS», 30 (1897-1898), pp. 677-689, e in PETRUS GASPARRI, *Codicis Iuris Canonici fontes*, vol. 4, *Typis Polyglottis Vaticanis, Romae*, 1926, n. 2034, pp. 1083-1084 (Gasparrì pubblica solo il dispositivo, corrispondente alle pp. 688 e 689 degli «ASS»).

² Cfr. MICHAËL LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, lib. 2, vol. 4, *De iudiciis criminalibus*, *Typis Vaticanis, Romae*, 1901, n. 190, p. 261. L'edizione postcodiciale curata da Bartocchetti non sembrerebbe offrire alcun dato nuovo né una diversa impostazione (cfr. MICHAËL LEGA - VICTORIUS BARTOCCHETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 1, Anonima Libreria Cattolica Italiana, Romae, 1938, pp. 508-509).

³ Cfr. FRANCISCUS XAV. WERNZ, *Ius Decretalium*, vol. 5/2, *De iudiciis criminalibus*, Ex officina libraria Giachetti, filii et soc., Prati, 1914, pp. 9-10, nota 22.

⁴ Cfr. PIO X, cost. ap. “*Sapienti consilio*”, *de Romana Curia*, 29 giugno 1908, II, 2°, «AAS», 1 (1909), pp. 7-19; *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, artt. 1-34, «ASS», 1 (1909), pp. 20-35.

sull'atto processuale idoneo ad interrompere o a sospendere la prescrizione dell'azione penale.

Senza un'adeguata differenziazione fra la prescrizione del reato e dell'azione penale,⁵ Lega distingueva la "sospensione" della prescrizione dell'azione penale dalla sua "interruzione". La sospensione era intesa come il periodo in cui la legge vietava l'esercizio dell'azione penale (ad es., a motivo del "diritto di asilo").⁶ Cessata la sospensione, si riprendeva il computo del tempo per la prescrizione dell'azione. Invece, l'interruzione vanificava il tempo trascorso di prescrizione dell'azione penale, per cui il computo della prescrizione ricominciava da capo: «*interruptio ad nihilum redigit praescriptionem*».⁷ Dopo aver segnalato che la prescrizione dei delitti e, quindi, a maggior ragione, l'interruzione o sospensione dell'azione penale erano istituti poco adoperati nel foro ecclesiastico, Lega indicava implicitamente l'esistenza al riguardo di una lacuna di legge nell'ordinamento canonico poiché l'unica norma che citava nella sua trattazione apparteneva all'ordinamento penale degli Stati Pontifici, non a quello della Chiesa: «Qualunque atto di [*sic*] processo giudiziale interrompe il corso della prescrizione, la quale incomincia di nuovo da quest'atto».⁸ Il Regolamento di Gregorio XVI proteggeva decisamente lo *ius puniendi* dello Stato, onde evitare l'impunità dell'accusato, come si evince sia dall'ampiezza della causa dell'interruzione della prescrizione («qualunque atto di [*sic*] processo giudiziale»), sia dagli effetti della medesima (la prescrizione «incomincia di nuovo»).⁹ Lega sembrerebbe accettare questa norma statale come fonte suppletiva per l'ordinamento canonico.¹⁰

Invece (come ha osservato puntualmente Davide Cito¹¹), Wernz, pur riconoscendo, da una parte, che il diritto canonico decretalista non prevedeva l'interruzione della prescrizione dell'azione penale, per cui vi era una lacuna di legge,¹² e benché alla stregua di Michele Lega, citasse l'art. 45 del Regolamento penale Gregoriano, d'altra parte, il Preposito Generale della Compagnia di Gesù, sulla base dell'art. 46 del medesimo Regolamento di Grego-

⁵ Cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, pp. 125-126.

⁶ Cfr. MICHAËL LEGA, *Praelectiones*, cit. in nota 2, pp. 261-262.

⁷ MICHAËL LEGA, *Praelectiones*, cit. in nota 2, p. 261.

⁸ GREGORIO XVI, *Regolamento sui delitti e sulle pene* [per gli Stati Pontifici, artt. 1-368], 20 settembre 1832, art. 45, in ANTONIO MARIA BERNASCONI (ed.), *Acta Gregorii Papae XVI. Scilicet constitutiones, bullae, litterae apostolicae, epistolae*, vol. 4, S.C. de Propaganda Fide, Romae, 1904, ristampa Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz, Graz, 1971, pp. 177-195.

⁹ Per uno studio del sistema della prescrizione dell'azione penale in altre codificazioni italiane preunitarie, cfr. SIMONA SILVANI, *Il giudizio del tempo: uno studio sulla prescrizione del reato*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 67-85.

¹⁰ Cfr. MICHAËL LEGA, *Praelectiones*, cit. in nota 2, pp. 261-262.

¹¹ Cfr. DAVIDE CITO, *La prescrizione in materia penale*, in DAVIDE CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 226-227.

¹² «... quare in hac re lacuna quaedam est explenda» (FRANCISCUS XAV. WERNZ, *Ius Decretalium*, cit. in nota 3, p. 9, nota 22).

rio XVI¹³ e della presunzione d'innocenza, sosteneva che solo la sentenza di condanna di primo grado interrompeva la prescrizione,¹⁴ a prescindere dal suo passaggio in giudicato. Infatti, Wernz riteneva che gli atti processuali preliminari alla sentenza potessero soltanto determinare una "sospensione" della prescrizione, per cui il tempo successivo alla cessazione della sospensione si sarebbe sommato a quello precedentemente maturato a favore della prescrizione. Comunque, poiché la giustizia e il *favor rei* richiedono che tale sospensione non possa essere indefinita (svuotando di fatto la possibilità della prescrizione dell'azione penale), Wernz¹⁵ segnalava la necessità di stabilire un termine (secondo lui inesistente nell'ordinamento canonico fino al 1910)¹⁶ entro il quale la sospensione debba cessare qualora «nessun atto processuale sia posto dalle parti per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento», come prevede il vigente CIC can. 1520 (cfr. CCEO can. 1201).

Malgrado Lega e Wernz avessero un ruolo molto importante nella prima codificazione, intervenendo sin dagli iniziali dibattimenti sull'*Index materialium* (aprile – giugno 1904, in cui furono dibattute le linee maestre della codificazione pio-benedettina),¹⁷ il CIC 1917 non stabilì con precisione i termini dell'interruzione o della sospensione della prescrizione dell'azione penale (cfr. cann. 1702-1705) e tale lacuna non fu sufficientemente percepita dalle commissioni che hanno elaborato il CIC 1983 e il CCEO 1990, forse per la (allora) scarsa rilevanza pratica del problema. Infatti, solo a partire dalle circostanze che hanno causato la promulgazione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001), la prescrizione dell'azione penale e gli istituti collegati sono stati oggetto dell'attenzione del legislatore, senza precisare comunque il momento dell'interruzione o della sospensione della prescrizione dell'azione penale né le conseguenze che ne derivano sul termine *ad*

¹³ «La sentenza anche contumaciale impedisce la prescrizione» (GREGORIO XVI, *Regolamento sui delitti e sulle pene*, art. 46, cit. in nota 8, p. 180).

¹⁴ «Verum, (...) ratio iuridica seu fundamentum praescriptionis in re civili et in re criminali sunt prorsus diversa, et a possessione status publici innocentiae nemo deiicitur per solam iudicalem citationem, sed tantum per sententiam condemnatoriam primi gradus, ex qua sola potius dicenda esse interrumpi praescriptio» (FRANCISCUS XAV. WERNZ, *Ius Decretalium*, cit. in nota 3, p. 10, nota 22).

¹⁵ Cfr. FRANCISCUS XAV. WERNZ, *Ius Decretalium*, cit. in nota 3, p. 10, nota 22.

¹⁶ Cfr. *Regulae servandae in iudiciis apud S.R. Rotae Tribunal*, 4 agosto 1910, § 236, n. 2, «AAS», 2 (1910), pp. 783-850; CIC 1917 can. 1736. Sul rapporto fra gli autori della normativa della Segnatura Apostolica e della Rota Romana a partire dalla cost. ap. *Sapienti consilio* (29 giugno 1908) e quelli del CIC 1917, cfr. JOAQUÍN LLOBELL - ENRIQUE DE LEÓN - JESÚS NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 138-142, 1231-1239.

¹⁷ Cfr. *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917*, cit. in nota 16, pp. 42-46, 291-351; CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, vol. 2: *Il Codex iuris canonici (1917)*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 756-784.

quem di detta prescrizione.¹⁸ In dottrina vi sarebbe un sostanziale silenzio al riguardo,¹⁹ benché vi sia stato chi ha esaminato attentamente la questione e segnalato diverse incertezze presenti nella vigente legislazione.²⁰

3. LA DISTINZIONE FRA L'INTERRUZIONE E LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE. SULL'OPPORTUNITÀ DI ADOPERARE L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE ANZICHÉ QUELLO DELL'INTERRUZIONE

Premessa l'accennata non adeguata differenziazione fra la prescrizione del reato e dell'azione penale,²¹ la distinzione fra l'interruzione e la sospensione

¹⁸ Cfr. Rescritto «*ex audientia Ss.mi*» in favore della Conferenza episcopale degli USA sulla deroga «*ad tempus*» di norme penali e processuali riguardanti i cann. 1395 § 2 e 1362 § 1, 1°, 25 aprile 1994, «*Ius Ecclesiae*», 8 (1996), p. 193; NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (USA), *Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State*, 25 aprile 1994, § «G» (*Special Questions*), nn. 1 e 2, «*Ius Ecclesiae*», 8 (1996), pp. 390-424; GIOVANNI PAOLO II, «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003), «*Ius Ecclesiae*», 16 (2004), pp. 313-321; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «*Normae de gravioribus delictis*» approvate e promulgate con rescritto «*ex audientia Sanctissimi*», 21 maggio 2010, «*AAS*», 102 (2010), pp. 419-430.

Papa Francesco sembra intenzionato a seguire l'impostazione di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI riguardante la decisa tutela dei minori (cfr., ad es., PAPA FRANCESCO, *Parole alla recita dell'«Regina Coeli»*, 5 maggio 2013; ID., *Appello alla Comunità Internazionale in occasione della «Giornata mondiale contro il lavoro minorile» alla fine dell'Udienza generale*, 12 giugno 2013).

¹⁹ Non sembrano esaminare la questione, ad es.: HANNA ALWAN, *Acción penal*, in JAVIER OTADUY – ANTONIO VIANA – JOAQUÍN SEDANO (Eds.) *Diccionario General de Derecho Canónico*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2012 (in seguito citato: DGDC), vol. 1, pp. 121-123; DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrutabili nella Chiesa?*, cit. in nota 1; EDUARDO BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, pp. 86-93; PIERO ANTONIO BONNET, *Prescrizione (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 35, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 99-124; ALPHONSE BORRAS, *Sub can. 1362*, in ÁNGEL MARZOA - JORGE MIRAS - RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (Eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Eunsa, Pamplona, 1996, vol. 4/1, pp. 456-458; ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, ed. 2, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1996; VELASIO DE PAOLIS - DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI*, Urbaniana University Press, Roma, 2000, pp. 274-275; CLAUDIO PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 58, 76; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 282-290; CHARLES J. SCICLUNA, «*Bonum commune Ecclesiae*» as a Criterion for Regimen and the Exercise of Rights in the 1983 Code of Canon Law, in JANUSZ KOWAL e JOAQUÍN LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. 3, pp. 1267-1292.

²⁰ Fra tutti, cfr. DAVIDE CITO, *La prescrizione*, cit. in nota 11, pp. 209-233, e JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal*, in «*Iustitia et iudicium*», cit. in nota 19, vol. 4, pp. 2167-2185.

²¹ Vide supra nota 5.

della prescrizione dell'azione penale riscontrabile nelle opere decretalistiche di Lega e Wernz, desunta anche dalle codificazioni ottocentesche,²² è presente con modalità abbastanza analoghe, ad es., nel vigente diritto penale della Spagna.²³

Secondo questo sistema spagnolo, parzialmente riformulato con la citata modifica del Codice Penale (27 dicembre 2012) e riscontrabile nell'insegnamento dei due ultimi decretalisti, l'*interruzione* ha come effetto l'azzeramento del tempo trascorso dal termine *a quo* della prescrizione, la quale ricomincia ad essere computata di nuovo dal momento della cessazione della causa dell'interruzione, come se l'attività delittuosa fosse stata perpetrata in tale momento. Vale a dire, l'interruzione (avvenuta il giorno "B") cancella completamente il tempo trascorso dal termine *a quo* dell'inizio della prescrizione dell'azione penale (giorno "A"). Di conseguenza, quando cessa l'interruzione (giorno "C") il termine della prescrizione ricomincia a scorrere di nuovo come se il delitto fosse stato commesso in quel momento (il giorno "A" è sostituito dal giorno "C").

Invece, la *sospensione* dell'azione penale ha un doppio senso. In primo luogo, ha un significato di protezione dell'accusato. Infatti, designa un periodo (normalmente collegato al fatto di esserci in un determinato luogo) in cui il titolare dell'azione penale (o dell'azione per eseguire la pena) non può esercitarla perché l'accusato è protetto dal "diritto di asilo" conferito, nella storia, dall'essersi riparato in un luogo sacro (ad es., in un monastero) e, nell'attualità dal consolidato statuto del "rifugiato", in ambito nazionale e internazionale.²⁴

Viceversa, in secondo luogo, il significato abituale del termine *sospensione* dell'azione penale non è a protezione dell'accusato bensì dell'operatività dello *ius puniendi* e dell'azione penale. Infatti, si tratta di evitare che il tempo richiesto dallo svolgimento del processo penale possa essere computato a favore della prescrizione dell'azione penale e dell'eventuale impunità del delinquente. Comunque, questa accezione della *sospensione* è più favorevole all'accusato rispetto all'interruzione giacché consente un computo frazio-

²² Vide supra nota 9.

²³ Cfr. SPAGNA, *Código Penal*, art. 132, comma 2, approvato dalla Legge organica 10/1995 (23-11-1995) ed aggiornato al 17-1-2013 ex Legge organica 7/2012 (27-12-2012). Per una critica della riforma del 2012 e una proposta di semplificazione e chiarezza della nuova legge sull'interruzione e sulla sospensione dell'azione penale, nel senso da noi esposto, cfr. JORDI NIEVA FENOLL, *La prescripción penal y algunas de sus complejidades procesales*, «La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario», 98-99 (nov.-dic. 2012), pp. 44-55.

Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale nel diritto italiano e comparato, cfr. SIMONA SILVANI, *Il giudizio del tempo*, cit. in nota 9, pp. 171-415.

²⁴ Cfr., ad es., con numerose successive integrazioni attuative di diversa natura normativa, *Costituzione della Repubblica Italiana*, 27 dicembre 1947, art. 10, comma 3; *Convenzione sullo statuto dei rifugiati*, Ginevra, 28 luglio 1951.

nato e cumulativo del tempo idoneo a produrre la prescrizione dell'azione penale. Vale a dire, la sospensione (prodotta il giorno "X") non cancella il tempo trascorso fino a quel momento a favore della prescrizione dell'azione penale (ad es., 7 mesi e 3 giorni). Di conseguenza, scaturito il termine in cui cessa la sospensione (il giorno "Y"), si riprende il computo del termine della prescrizione da tale giorno "Y": il giorno successivo ("Y + 1") sarà trascorso un giorno in più della prescrizione che il giorno "X": 7 mesi e 4 giorni.

Questa seconda accezione della *sospensione* dell'azione penale, nella misura in cui sia ben regolata dalla legge, probabilmente armonizza il *favor rei* con la tutela del *bonum commune Ecclesiae* mediante lo *ius puniendi* in modo migliore di quanto non lo faccia l'*interruzione*. Infatti, il *favor rei* richiede la prescrizione dell'azione penale, in applicazione del concetto biblico di "giubileo",²⁵ tranne in fattispecie particolarmente gravi come potrebbero esserlo alcune di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede²⁶ o in materia di lesa umanità.²⁷ D'altra parte, il *bonum commune Ecclesiae* non tollera che delitti che recano un danno particolarmente grave alle vittime e alla comunità restino impuniti perché la legislazione è eccessivamente benigna in tema di prescrizione dell'azione penale. Comunque, l'*interruzione* sembra troppo schierata dalla parte dello *ius puniendi*, a scapito di una equa possibilità della prescrizione dell'azione penale, raggiungibile invece mediante la *sospensione*.

²⁵ Cfr. Lev 25,8-28; ROBERT NORTH, *Jobel* ("giubileo" in ebraico), in *Grande lessico dell'Antico Testamento*, Ed. Paideia, Brescia, 2003, vol. 3, coll. 645-651. Sul fondamento ecclesiale della prescrizione dell'azione penale, cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, pp. 120-122.

²⁶ Fino alla promulgazione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, che stabilì la prescrizione dell'azione penale in dieci anni, da computarsi dal momento in cui la vittima diventava maggiorenne (cfr. «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*», 30 aprile 2001, cit. in nota 18, art. 5, e la facoltà concessa il 7 novembre 2002), i delitti riservati alla CDF erano imperscrittibili (cfr. S. S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII [Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio], *Instructio "Crimen sollicitationis" de modo procedendi in causis sollicitationis*, 16 marzo 1962, art. 17, in <http://www.bishop-accountability.org/downloads/crimenlatinfull.PDF>, versione inglese in http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html; DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, pp. 144-153; JOAQUÍN LLOBELL, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 5: *Le sanzioni nella Chiesa*, Glossa, Milano, 1997, pp. 237-278, in particolare § 3, b)].

²⁷ Cfr. SPAGNA, *Código Penal*, cit. in nota 23, artt. 131, comma 4 e 607 bis. Sui delitti di lesa umanità, cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, pp. 129-144.

4. IL “FAVOR REI” PORTEREBBE A SOSTENERE CHE, NEL DIRITTO VIGENTE, L’INTERRUZIONE (O LA SOSPENSIONE) DELLA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE PENALE SI VERIFICHINO SOLTANTO QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA SIA DIVENUTO “GIUDICATO MATERIALE” (IN VIA GIUDIZIALE O AMMINISTRATIVA) E, QUINDI, ESEGUIBILE: QUESTIONI PRODROMICHE

Nell’accennare ai prodromi della normativa vigente sulla prescrizione dell’azione penale, si deve ricordare, con la *communis doctrina*, che l’azione “criminale” – quella che consente l’avvio della procedura, giudiziale o amministrativa, per giudicare una fattispecie delittuosa (il CCEO la chiama “penale”: cfr. CIC can. 1362 § 1; CCEO can. 1152 § 2)²⁸ – e (qualora la decisione sia di condanna) la successiva azione “ad poenam exsequendam” (cfr. CIC can. 1363 § 1; CCEO can. 1153 § 1), si estinguono per prescrizione nei termini regolati dalla legislazione canonica, senza che possa essere invocata la canonicizzazione della legislazione civile *ex* CIC can. 197 (cfr. can. 1540 CCEO).²⁹ Inoltre, l’azione penale canonica (senza che ci sia un’adeguata distinzione fra la prescrizione del reato e dell’azione penale³⁰) ha termini di prescrizione diversi, stabiliti dalle norme sulla base del delitto di cui si tratti: CIC can. 1362, CCEO can. 1152, *Normae de gravioribus delictis* (21 maggio 2010, art. 7),³¹ ecc. Davide Cito (seguendo Roberti e i gesuiti Vermeersch e Creusen³²) ritiene che l’azione per dichiarare una pena *latae sententiae* si estingua per prescrizione negli stessi termini dell’azione penale,³³ opinione che sembra condivisibile quantunque altri Autori restringano la prescrizione alle pene *ferendae sententiae*.³⁴

È pure utile ricordare che le cause sulla dimissione dallo stato clericale o da un istituto religioso (diversamente dalle cause di nullità del matrimonio e della sacra ordinazione, di separazione dei coniugi ecc.) non sono “cause sullo stato delle persone”, non potendo altrimenti diventare giudicato mate-

²⁸ La sostituzione del termine “criminale” per “penale” fu decisa dalla Plenaria di ottobre 1981 (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta PCCICR. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, pp. 565-574). Comunque, il CIC 1983 adopera tale aggettivo nel riferirsi all’azione “criminale” (cfr. can. 1362 § 1 e 1720, n. 3), forse per meglio distinguerla da quell’altra “ad poenam exsequendam” (cfr. CIC can. 1363 § 1).

²⁹ Per tutti, cfr. ALPHONSE BORRAS, *Sub cann. 1362 e 1363*, in *Comentario exegetico*, cit. in nota 19, vol. 4/1, pp. 456-460). ³⁰ *Vide supra* nota 5. ³¹ Cit. in nota 18.

³² Cfr. FRANCISCUS ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 2, rist. 3, apud custodiam librariam Pontificii Instituti Utriusque iuris, Romae, 1941, § 237, n. 4, p. 658; ARTHUR VERMEERSCH - JOSEPH CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, vol. 3, ed. 2, Ed. H. Dessain, Mechliniae - Romae, 1925, § 139, p. 52. ³³ Cfr. DAVIDE CITO, *La prescrizione*, cit. in nota 11, pp. 228-231.

³⁴ Cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, p. 124.

riale³⁵ come, invece, possono divenire (cfr. CIC cann. 1363, 1643; CCEO cann. 1153, 1324).³⁶ Quindi, l'azione penale, secondo la disciplina comune, si estingue per effetto della scadenza del termine previsto per la sua prescrizione (CIC can. 1492 § 1; can. 1150 CCEO).

Un'altra questione preliminare sulla quale non dovrebbe esserci alcun dubbio è che per la prescrizione dell'azione criminale e dell'azione "ad poenam exsequendam" non è richiesta la "buona fede" come si evince dai cann. 198, 1728 § 2 CIC (cfr. cann. 1541, 1471 § 2 CCEO).³⁷ Un tale combinato disposto – assieme ai cann. 18, 19, 221 § 3, 1313 CIC (cann. 1500, 1404 § 1, 1412 e 24 § 3 CCEO) – ha notevole importanza da un punto di vista assiologico ed ermeneutico, in quanto diretta espressione del *favor rei*. Al riguardo è da segnalare che il CIC non contiene una prescrizione come quella del can. 1404 § 1 CCEO («In poenis benignior est interpretatio facienda»), proveniente dal diritto romano e recepita dalle Decretali di Bonifacio VIII.³⁸

Potrebbe essere anche opportuno accennare al fatto che il § 1 del can. 1152 CCEO («Omnis actio poenalis exstinguitur morte rei, condonatione auctoritatis competentis et praescriptione») non esiste nel CIC, e non è prevista

³⁵ Sulla distinzione fra il giudicato "materiale" (quello di natura costitutiva, impugnabile solo con la *restitutio in integrum* ed eseguibile) e il giudicato "formale", proprio delle cause sullo stato delle persone (di natura meramente dichiarativa, più facilmente impugnabile con la *nova causae propositio*, ma ugualmente eseguibile), cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *La difesa di quale diritto di difesa nell'istr. «Dignitas connubii»?*, in PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 382-383 e nota 66; JORDI NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada*, Ed. Atelier, Barcelona, 2006, pp. 30-59.

³⁶ Cfr. ROTA ROMANA, *coram* Stankiewicz, decreto, *Posnaniens.*, 11 novembre 1993, n. 13a, in *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), pp. 665-676 – che applica la *nova causae propositio ex can. 1644 CIC* (CCEO can. 1325) ad una causa penale –, e il commento critico di HÉCTOR FRANCESCHI, *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, «Ius Ecclesiae», 7 (1995), pp. 676-689.

³⁷ Cfr. per tutti, REMIGIO BENEYTO, *Prescripción*, in DGDC, cit. in nota 19, vol. 6, pp. 418-419.

³⁸ Cfr. Dig. 50, 17, *regula iuris* 155.2; VI *Regula iuris* 49. Sulle radici nel diritto naturale e nello *ius gentium* dell'equilibrio fra la tutela del diritto di difesa della comunità e quello del singolo, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-84; ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in JAVIER CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 501-546; ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in DAVIDE CITO (a cura di), *Processo penale*, cit. in nota 11, pp. 63-143; ID., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 55-75; ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, «Archivio Giuridico», 232 (2012), pp. 165-224 (prima parte) e pp. 293-357 (seconda parte).

la sua incorporazione al noto progetto di riforma del diritto penale.³⁹ La norma orientale non include il giudicato (in via giudiziale o amministrativa) fra i mezzi di estinzione dell'azione penale. Infatti, benché il “giudicato giudiziale” consenta l'*actio* e l'*exceptio rei iudicatae*, tuttavia tale giudicato è impugnabile mediante la *restitutio in integrum* (cfr. CIC cann. 1641, 1642, 1645; CCEO cann. 1322, 1323, 1326), ricorso che presuppone che l'azione penale non sia stata estinta, come invece avverrebbe qualora fosse prescritta. D'altra parte, il “giudicato amministrativo” scaturisce dal provvedimento amministrativo contro il quale non è stato interposto, entro i relativi termini perentori, il pertinente ricorso gerarchico o (qualora ci sia stato il contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica) quando la decisione del Supremo Tribunale sia diventata giudicato giudiziale,⁴⁰ ferma restando l'esistenza di provvedimenti amministrativi penali che sono esclusi dalla competenza della Segnatura Apostolica.⁴¹ Potrebbe essere conveniente incorporare il disposto del § 1 del can. 1152 CCEO, sui modi di estinzione dell'azione penale, nella citata nuova versione del libro VI del CIC (forse come § 1 del can. 1362).

³⁹ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis, MMXI [Iulii]; JUAN IGNACIO ARRIETA, *El proyecto de revisión del libro VI del Código de Derecho Canónico*, «Anuario de Derecho Canónico», 2 (2013), pp. 211-232; ELMAR GÜTHOFF, *Ein Überblick über die im zweiten Teil des Strafrechts des CIC (cann. 1364-1399) geplanten Änderungen*, in ELMAR GÜTHOFF, STEFAN KORTA und ANDREAS WEISS (Eds.), *Clarissimo Professore Doctori Carolo Giraldo Fürst. In memoriam Carl Gerold Fürst*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2013, pp. 157-165.

⁴⁰ Cfr. CIC cann. 1734-1739; CCEO cann. 999-1006; PB art. 123; BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», *quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, artt. 50, 76, 91, «AAS», 100 (2008), pp. 513-538.

⁴¹ Cfr. CIC cann. 333 § 3, 1405 § 2; CCEO cann. 45 § 3, 1060 § 3; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Agendi ratio in doctrinarum examine*, 29 giugno 1997, artt. 28-29, approvati in forma specifica, «AAS», 89 (1997), pp. 830-835; CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 18, art. 27; CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Special faculties for administrative procedure for the laicization of priests, deacons and members of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life for “missio ad gentes”*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, 2009, pp. 48-52: a) *Letter to Superiors General, Missionary Societies of Apostolic Life (dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples)*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, 2009, pp. 48-52; b) *Request for Dispensation from Clerical Obligations Presented by Priests and Deacons*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009 (Enclosures), in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, 2009, pp. 50-52; c) *Dismissal “in poenam” of clerics from the clerical state. Instructions for the Ordinaries*, Prot. N. 0579/09, 31 March 2009; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre “Facoltà speciali” concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 229-235. Per una riflessione su queste norme delle tre Congregazioni, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit. in nota 38.

In definitiva, mentre il *favor rei* ci porterà a sostenere che nessun atto processuale anteriore alla cosa giudicata interrompe o sospende la prescrizione dell'azione penale (*vide infra* §§ 5-8), la normativa sull'azione "ad poenam exsequendam" richiede *ex natura rei* (con qualche precisazione) che il giudicato del provvedimento di condanna produca l'interruzione o la sospensione della prescrizione dell'azione penale (*vide infra* § 9).

5. NEL VIGENTE SISTEMA CODICIALE, L'INDAGINE PREVIA ALL'INIZIO DELLA PROCEDURA PENALE (AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE) NON INTERROMPE NÉ SOSPENDE LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE

Nel segnalare l'oggetto delle nostre riflessioni (*vide supra* § 1) abbiamo detto che, secondo la dottrina prevalente, non dovrebbe esserci alcun dubbio sul fatto che nella procedura penale amministrativa la prescrizione dell'azione criminale (o penale secondo il CCEO) non è interrotta da nessuno degli atti antecedenti alla decisione "di prima istanza" sul merito. Infatti, la prescrizione di cui al can. 1720, n. 3 CIC (come abbiamo ricordato, il CCEO non ha una norma simile) è immediatamente riferita al provvedimento "di prima istanza" sul merito (*vide infra* § 6), non all'avvio della procedura amministrativa *ex* can. 1720, n. 1, né, tanto meno, all'indagine previa *ex* can. 1717 CIC (cfr. can. 1468 CCEO).⁴² Anzi, sicuramente, l'indagine previa non interrompe né sospende la prescrizione dell'azione penale neppure quando è adoperato il processo giudiziale (*vide infra* § 7). Riguardo alla natura "pre-processuale" dell'indagine previa (a prescindere dal fatto che in seguito sia adoperata la via giudiziale o quella amministrativa), Frans Daneels cita la giurisprudenza della Segnatura Apostolica.⁴³ Infatti, un decreto del Prefetto in Congresso afferma, in modo indiretto ma molto chiaro, che l'indagine previa di cui al can. 1717 CIC (can. 1468 CCEO) è appunto *precedente* all'avvio del processo penale, che inizia in via amministrativa con il decreto di cui al can. 1718 CIC (can. 1469 CCEO) e in via giudiziale con la citazione dell'accusato *ex* cann.

⁴² Cfr. ANTONIO CALABRESE, *Sub can. 1720*, in *Comentario exegético*, cit. in nota 19, vol. 4/2, pp. 2075-2081, qui n. 7, b, p. 2080; CLAUDIO PAPALE, *Il processo penale canonico*, cit. in nota 19, p. 76; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit. in nota 19, p. 284; JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes*, cit. in nota 20, pp. 2179-2183.

⁴³ Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, decreto del Prefetto (Card. Agustoni) in Congresso, 22 aprile 1997, Prot. n. 25896/95 CA, in FRANS DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in DAVIDE CITO (a cura di), *Processo penale*, cit. in nota 11, pp. 299-230. «Cf. per un caso alquanto simile, la sentenza definitiva del 14 novembre 1992 (Prot. n. 21445/89 CA), parzialmente pubblicata in ASSOCIATION INTERNATIONALE DES HAUTES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, *Recueil de décisions des juridictions membres de l'AIIJA*, vol. II, 1994, 451-455» (*ibidem*, p. 299, nota 17).

1507-1512, 1721, 1723 CIC (cann. 1190-1194, 1472, 1474 CCEO).⁴⁴ Quindi, dovrebbe essere evidente che il vigente sistema codiciale (del CIC e del CCEO) impedisce in modo esplicito un'interruzione o sospensione dell'azione penale (che è sempre a danno dell'accusato) prodotta nella detta fase pre-processuale.

6. IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO “DI PRIMA ISTANZA”
SUL MERITO EX CAN. 1720, N. 3 CIC E LA CITAZIONE
DELL'ACCUSATO NEL PROCESSO GIUDIZIALE (EX CAN. 1512, N. 4 CIC;
CAN. 1194, N. 4 CCEO) NON INTERROMPONO O SOSPENDONO
LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE

Il CIC can. 1720, n. 3 consente di sostenere con sufficiente fondamento che l'avvio della procedura amministrativa non sospende, né tantomeno interrompe, la prescrizione dell'azione penale. Infatti, l'azione penale potrebbe essere estinta a motivo della sua prescrizione fino al momento in cui è emesso il provvedimento sul merito di cui alla detta norma (cfr. CIC can. 1492 § 1, CCEO can. 1150; *vide supra* §§ 1 e 5). Addirittura, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, il CIC non stabilisce nemmeno che la decisione assolutoria⁴⁵ o di condanna *ex can. 1720, n. 3* sospenda o interrompa la prescrizione dell'azione penale,⁴⁶ né che estingua detta azione. Una tale estinzione, in caso di una decisione di condanna, impedirebbe il ricorso presso il Superiore gerarchico e, infine, anche il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica.⁴⁷ Invece, in caso di una decisione assolutoria, detta estinzione ostruirebbe la possibilità di un successivo intervento del Superiore in seguito ad una denuncia o *ex officio* (cfr. CIC can. 1739; CCEO can. 1004). In definitiva, il can. 1720, n. 3 semplicemente richiede, affinché sia possibile un provvedimento punitivo, che consti con certezza che l'azione criminale non sia estinta in tale momento, malgrado la non interruzione né sospensione della sua prescrizione durante lo svolgimento della medesima procedura.

⁴⁴ «Dicta praecepta cautionalia [*ex can. 1722*] ... imponi possunt “in quolibet processus stadio”, sed absque ullo dubio haberi nequit processus ante decretum de quo in can. 1718 [...]. Constat ex actis quod Exc.mus Ordinarius illa praecepta contra praescriptum legis extra processum poenalem imposuit, seu lato decreto tantummodo de initio investigationis praeviae (cfr. can. 1717), non autem de initio ipsius processus poenalis, nam in actis non invenitur decretum de quo in can. 1718, nec citatio pro processu poenali administrativo de quo in can. 1720, n. 1, nec libellus accusatorius de quo in can. 1721, nec decretum acceptationis libelli et citationis accusati ad normam cann. 1505, § 1, et 1507, § 1, nec ullus alius actus veri processus poenalis...» (decreto, 22 aprile 1997, cit. in nota 43).

⁴⁵ Fattispecie diversa dal condono dell'azione penale *ex can. 1152 § 1 CCEO*.

⁴⁶ Invece, tale interruzione (o sospensione) in seguito al provvedimento di condanna è sostenuta, ad es., da DAVIDE CITO, *La prescrizione*, cit. in nota 11, p. 224.

⁴⁷ Il CCEO can. 1411 offre un criterio onnicomprensivo: «Nessuna pena può essere inflitta dopo che l'azione penale è stata estinta».

La non interruzione né sospensione della prescrizione dell'azione penale con il provvedimento amministrativo sul merito di "prima istanza" (cfr. CIC can. 1720, n. 3), unitamente al *favor rei* (vide supra § 4), incide sul regime di detta interruzione o sospensione quando è adoperato il processo penale giudiziale. Invero, il can. 1512, n. 4 CIC (can. 1194, n. 4 CCEO) indica che la citazione della parte convenuta «*interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit*». Tuttavia, questa "interruzione della prescrizione" non riguarderebbe l'azione giudiziale penale (cfr. cann. 1362, 1492 § 1 CIC; cann. 1150-1152 CCEO), bensì l'interruzione della prescrizione acquisitiva (l'usucapione) e di quella estintiva di un diritto soggettivo, cioè l'altra faccia della prescrizione acquisitiva (cfr. can. 197 CIC; can. 1540 CCEO). Infatti, come indica il n. 1 del can. 1512 CIC (can. 1194, n. 1 CCEO), con la citazione della parte convenuta il bene giuridico (la «res») oggetto dell'interruzione della prescrizione «desinit esse integra» perché è evidente che la chiamata in giudizio implica la cessazione della "buona fede" di chi, mediante la prescrizione, stava per ottenere la proprietà di un determinato bene (per mezzo dell'uso come titolare, in buona fede, di tale bene) che, in realtà, apparteneva ad un altro soggetto. Questo collegamento dell'interruzione della prescrizione dell'azione *ex* citazione della parte convenuta con la perdita della buona fede (cfr. CIC can. 198; CCEO can. 1541) rende inapplicabile l'interruzione della prescrizione prevista da detta norma all'azione penale perché la legislazione canonica non richiede la buona fede come presupposto dell'intero istituto della prescrizione dell'azione penale e, quindi, neanche della sua interruzione.⁴⁸

Comunque, forse più pregnante al riguardo è il disposto del can. 1726 CIC (can. 1482 CCEO): «*In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam*». Infatti, questo disposto appartiene al processo giudiziale *stricto sensu* e (in applicazione del *favor rei*) prevede che la prescrizione dell'azione penale ("criminale" secondo la terminologia del CIC) possa avvenire «in quolibet poenalis iudicii gradu et stadio». Quindi, nel processo penale giudiziale la citazione della parte convenuta non produce l'interruzione (o la sospensione: cfr. cann. 18, 19 CIC; can. 1404 § 1, 1500, 1501 CCEO) dell'azione penale *ex* can. 1512, n. 4, perché il can. 1726 «*aliud cautum sit*». Ne deriva che l'interruzione o la sospensione dell'azione penale avviene soltanto nel momento finale del processo giudiziale penale di condanna: il passaggio in giudicato di detta sentenza. Invece, Davide Cito ritiene che «la prescrizione viene interrotta (o sospesa) dal primo atto processuale» [*ex* can. 1512, n. 4], e, quindi, la prescrizione non può «essere dichiarata una volta che l'istanza sia cominciata in tempo utile». Secondo Cito, il disposto del can. 1726 significa

⁴⁸ Vide supra nota 37.

«soltanto che può avvenire che la sussistenza della prescrizione, già maturata, appaia durante l'istanza già cominciata». ⁴⁹ Della questione si è occupato pure Sánchez-Girón. Il professore dell'Università di Comillas, benché, come Cito, sia del parere che la citazione della parte convenuta produca l'interruzione (o la sospensione) della prescrizione dell'azione penale per tutelare lo *ius puniendi* della Chiesa al servizio della riparazione della giustizia, riconosce onestamente di dubitarne. Anzi, sostiene che un tale sistema era quello proprio del CIC 1917 (cfr. can. 1703 *collato cum* can. 1705), mentre quello vigente, del CIC 1983 e del CCEO, non contiene alcuna norma che consenta di sostenere detta interruzione o sospensione, per cui il *favor rei* porterebbe Sánchez-Girón a condividere, implicitamente, ⁵⁰ la nostra impostazione: che la citazione dell'accusato *dovrebbe* sospendere (meglio che interrompere) la prescrizione dell'azione penale. Tuttavia, la vigente normativa non prevede detta sospensione e, quindi, i cann. 18 e 19 del CIC (CCEO cann. 1404 § 1, 1500, 1501) impediscono un'interpretazione palesemente contraria al *favor rei*, restando perciò, quale unica soluzione giusta (e, quindi, necessaria), la modifica della legge, da parte del legislatore competente.

7. IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA,
IN VIA GIUDIZIALE O AMMINISTRATIVA, SOSPENDE LA PRESCRIZIONE
DELL'AZIONE PENALE. SULL'ABROGAZIONE DEL DIRITTO
ALLA DOPPIA SENTENZA CONFORME IN AMBITO PENALE

«L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo» (CIC can. 1353; cfr. CIC can. 1736 § 1; CCEO cann. 1471 § 1, can. 1487 § 2, 1000). Detta sospensione *ex lege* dell'esecuzione della pena include il ricorso contenzioso amministrativo del provvedimento penale di un dicastero della Curia Romana passibile di tale impugnazione presso la Segnatura Apostolica, quantunque gli artt. 95-100 della *lex propria* della Segnatura prevedano per altre cause la sospensione ad istanza della parte ricorrente o del promotore di giustizia. ⁵¹

Quindi, qualora l'azione penale si prescriva prima che la procedura (giudiziale o amministrativa) sia giunta al giudicato (rendendo eseguibile il provvedimento di condanna), l'accusato dovrà essere assolto a motivo di tale prescrizione, malgrado consti a chi deve decidere che il delitto è stato commesso da tale persona (cfr. can. 1726 CIC; can. 1482 CCEO).

⁴⁹ DAVIDE CITO, *La prescrizione*, cit. in nota 11, p. 225. Per una impostazione simile, meno circoscritta, cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, p. 118.

⁵⁰ Cfr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes*, cit. in nota 20, pp. 2178-2179.

⁵¹ *Vide supra* nota 40. Sui provvedimenti amministrativi penali esclusi dal ricorso contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica, *vide supra* nota 41.

Invero, le vigenti norme sui *delicta graviora* (21 maggio 2010) assicurano ogni possibilità affinché il provvedimento penale possa riparare, almeno giuridicamente, il danno arrecato dal delinquente. Anzi, per questi delitti il problema dell'interruzione o della sospensione della prescrizione dell'azione penale è stato praticamente eliminato con la concessione alla Congregazione per la Dottrina della Fede della facoltà di derogare, *ad casum* e con effetto retroattivo, la prescrizione dell'azione penale.⁵² Comunque, almeno dal punto di vista della normale applicazione della legge (senza far ricorso alla sua deroga), anche riguardo ai *delicta graviora* è prevista la non interruzione o sospensione della prescrizione dell'azione penale giacché la *lex propria* non modifica sul punto la legge dei codici. Quindi, sia riguardo ai *delicta graviora* sia agli altri delitti, il *favor rei* (*vide supra* § 4) richiede di affermare che l'interruzione o la sospensione della prescrizione dell'azione penale avviene soltanto quando il provvedimento di condanna passa in giudicato come fondamento della successiva azione "ad poenam exsequendam", entro i termini di prescrizione della medesima (*vide infra* § 9).

Il giudicato giudiziale penale *ex* CIC can. 1641, nn. 1-3 (CCEO can. 1322, nn. 1-3) pone il problema del suo non raggiungimento fino all'ottenimento della doppia sentenza conforme, qualora la parte soccombente (di solito l'accusato) impugni la precedente (o precedenti) sentenza di condanna perché difforme con un'altra, quantunque sia stata pure di condanna ma con diversità di giudizio sulle circostanze attenuanti o aggravanti apprezzate e, quindi, sulla pena stabilita dal tribunale. Ne deriva la difficoltà per arrivare al giudicato *ex* doppia sentenza conforme di condanna e, di conseguenza, la facilità per ottenere la prescrizione dell'azione penale, a scapito della riparazione dello scandalo e del ristabilimento della giustizia (cfr. CIC can. 1341; CCEO can. 1401). Al riguardo, ha notevole importanza assiologica l'abrogazione nelle cause penali sui *delicta graviora* del diritto alla doppia sentenza conforme e l'affermazione secondo cui la sentenza di seconda istanza – in quanto tale e a prescindere dalla sua conformità con quella di prima istanza – è inappellabile e, quindi, passa immediatamente in giudicato. Questa innovazione è stata introdotta dal m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) e successivamente confermata dalle modifiche del 21 maggio 2010.⁵³ Questa equa abrogazione del diritto alla doppia sentenza conforme potrebbe essere estesa dal legislatore ad ogni sentenza penale.

⁵² Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 18, art. 7.

⁵³ Cfr. «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*», 30 aprile 2001, cit. in nota 18, art. 23, n. 1; CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 18, art. 28, n. 1; JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato*, cit. in nota 38, pp. 135-141.

8. IL TERMINE “A QUO” E “AD QUEM” PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX CAN. 1722 CIC (CFR. CAN. 1473 CCEO)

Il *favor rei* giustifica saldamente la tesi per cui, nel sistema codiciale latino, le misure cautelari *ex can. 1722 CIC* possano essere applicate solo nell’ambito del processo giudiziale, in seguito all’inizio del processo una volta espletata l’indagine previa. Oltre che dalla sistematica del CIC e dall’applicazione dei cann. 18 e 19 nell’interpretazione del can. 1722, il *favor rei* riceve una definitiva conferma dal parallelo disposto del CCEO che prevede esplicitamente la possibilità delle misure cautelari solo qualora sia adoperata la procedura giudiziale: «in quolibet statu et gradu *iudicii poenalis*» (can. 1473 CCEO).

Comunque, la necessità di porre rimedio a situazioni che possono produrre grave scandalo e danno ai fedeli e alla loro *salus animarum* (oltre che alla salvezza dell’autore dei fatti tipizzati come delitto) ha portato a tentare di armonizzare un *favor rei* forse eccessivamente individualista con il “*bonum commune Ecclesiae*”.⁵⁴ Un’importante manifestazione di tale tentativo si è avuta con l’ampliamento dell’ambito applicativo del can. 1722 alla procedura amministrativa *ex can. 1721*, per poi consentire le misure cautelari (anche per le Chiese orientali *ex can. 1473 CCEO*) sin dall’indagine previa, modificando profondamente il loro termine *a quo*, almeno per i *delicta graviora*.⁵⁵

Per quanto riguarda invece il termine *ad quem*, come ha segnalato la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, le misure cautelari cessano quando il provvedimento (giudiziale o amministrativo) diventa giudicato (*vide supra* § 7) e quando l’azione penale si estingue per decorso dei termini previsti dalla legge prima del passaggio in giudicato di detto provvedimento,⁵⁶ «fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi» dell’«azione criminale relativa ai delitti riservati» a detto dicastero.⁵⁷ Questa veramente straordinaria possibilità di revocare la prescrizione dell’azione penale potrebbe indurre qualche Ordinario al ten-

⁵⁴ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit. in nota 38; CHARLES J. SCI-CLUNA, “*Bonum commune Ecclesiae*”, cit. in nota 19.

⁵⁵ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 18, art. 19; CRISTIANA ARRU, *Le procedure canoniche da seguire in caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri*, «*Apollinaris*», 75 (2002), pp. 807-830; JOHN P. BEAL, *Administrative Leave: Canon 1722 Revisited*, «*Studia Canonica*», 27 (1993), pp. 293-320; FRANS DANEELS, *L’imposizione amministrativa delle pene*, cit. in nota 43, pp. 298-300; G. PAOLO MONTINI, *Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, «*Quaderni di diritto ecclesiale*», 12 (1999), pp. 191-204.

⁵⁶ «*praecepta [... ex can. 1722] imposita ipso iure finem habent extincta actione criminali*» (SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del Prefetto [Card. Agustoni] in Congresso, 22 aprile 1997, cit. in nota 43, p. 300).

⁵⁷ CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 18, art. 7 § 1.

tativo di stabilire deroghe per le quali non è competente disponendo dette misure cautelari. Un tale illegittimo tentativo potrebbe scaturire dalla confusione della possibilità d'indagare in vista della rimozione non penale da un ufficio ecclesiastico *ex can. 1741, n. 3* – in seguito all'estinzione dell'azione penale (possibilità in relazione alla quale l'Ordinario è competente)⁵⁸ –, con un procedimento penale (non introducibile in seguito all'estinzione della rispettiva azione) che, addirittura, l'Ordinario pretenderebbe di usare per l'illegittima applicazione delle misure cautelari *ex can. 1722*. Detto abuso, non meramente teorico, ha portato Daneels, aderendo al parere di altri Autori, a sottolineare opportunamente la possibilità d'impugnare un tale atto amministrativo singolare dell'Ordinario *in devolutivo* (al Superiore) per via amministrativa: «Infatti, nel *can. 1722* del Codice vigente è stata omessa la clausola del *can. 1958* del Codice pio-benedettino, che stabiliva che nel caso *non datur iuris remedium*».⁵⁹

9. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE “AD POENAM EXSEQUENDAM”

L'azione “ad poenam exsequendam” si prescrive entro i medesimi termini temporali dell'azione penale e quindi varia a seconda del delitto di cui si tratti (*vide supra* § 4): «Se nei limiti di tempo di cui al *can. 1362*, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, all'imputato non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui al *can. 1651*, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione» (*can. 1363* § 1 CIC; cfr. *can. 1153* § 1 CCEO).

Logicamente, la decisione *giudiziale assolutoria* diventata “giudicato” non fa scaturire alcuna azione “ad poenam exsequendam” e può essere impugnata dal titolare dell'azione penale (l'Ordinario per mezzo del promotore di giustizia: cfr. CIC *cann. 1721, 1724, 1727* § 2; CCEO *cann. 1472, 1475, 1481* § 2) per i motivi che consentono la *restitutio in integrum* (cfr. CIC *can. 1645*; CCEO *can. 1326*) purché l'azione penale non si sia prescritta, nel termine *a quo* previsto dal CIC *can. 1362* § 2 (CCEO *can. 1152* § 3) e senza che il termine *ad quem* possa essere stato sospeso o interrotto da alcun atto procedurale (*vide supra* §§ 4-8). Se la decisione assolutoria è *amministrativa*, il suo “giudicato” segue le medesime norme *servatis servandis* (cfr. *can. 1363* § 2 CIC; *can. 1153* § 2 CCEO).

Invece, se la decisione è di *condanna*, la *restitutio in integrum* giudiziale (e l'equivalente *beneficium novae audientiae* amministrativo) potrà essere interposta, in applicazione del *favor rei*, finché la pena sia in atto o (qualora la pena

⁵⁸ Cfr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes*, cit. in nota 20, pp. 2172-2173. Sulla prescrizione dell'azione riguardante il risarcimento del danno, cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Delitti imperscrittibili nella Chiesa?*, cit. in nota 1, p. 127.

⁵⁹ FRANS DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene*, cit. in nota 43, p. 300.

non abbia ancora cominciato ad essere eseguita) l'azione "ad poenam exsequendam" non si sia prescritta *ex can. 1363 CIC* (can. 1153 CCEO).

La prescrizione dell'azione "ad poenam exsequendam" riguarda i delitti la cui decisione di condanna sia passata in giudicato – *lato sensu*: in via amministrativa e giudiziale (CIC can. 1650; CCEO can. 1337) –, non i nuovi delitti commessi (la cui prescrizione ricomincia *ex novo*) né il delitto continuato (la cui prescrizione non inizia finché è in atto la condotta delittuosa⁶⁰). Nuovi delitti (cfr. CIC can. 1393; CCEO can. 1467) potranno scaturire dall'inadempimento della pena diventata giudicato ed eseguita *ex CIC can. 1363* (CCEO can. 1153).

D'altra parte, non vi è alcuna interruzione o sospensione della prescrizione dell'azione "ad poenam exsequendam" quando la decisione (in ambito giudiziale o amministrativo) è diventata *res iudicata*, e perciò eseguibile (cfr. can. 1650 § 1 CIC; can. 1337 § 1 CCEO), ma non è stata eseguita, in primo luogo, perché il giudice ha deciso di sospendere l'esecuzione a norma del can. 1344, n. 3 CIC (cfr. can. 1409 § 1, n. 4 CCEO), quando il condannato non abbia antecedenti penali e, prima di delinquere, abbia avuto una vita onorevole e non urga la necessità di riparare lo scandalo. In secondo luogo, neanche scaturisce detta interruzione o sospensione qualora la pena non sia eseguita perché non sia stato notificato al condannato il decreto di esecuzione della pena per un motivo non imputabile al reo (cfr. cann. 1363, 1651 CIC; cann. 1153, 1338 CCEO) o perché, malgrado la notifica di detto decreto, l'autorità competente per l'esecuzione non procede *ex cann. 1653 e 1654 CIC* (cann. 1340 e 1341 CCEO).

10. VERSO L'ARMONICA ATTUAZIONE DEL "FAVOR REI" E DEL "BONUM COMMUNE ECCLESIAE"

Benché il *favor rei* sancito dai codici richieda di dover affermare, con sorpresa, che la sospensione della prescrizione dell'azione penale – tranne la straordinaria abrogazione della prescrizione prevista dall'art. 7 § 1 delle *Norme gravioribus delictis* (21 maggio 2010) – avvenga solo con il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, è evidente che i termini per la prescrizione dell'azione penale *ex iure commune* (cfr. CIC can. 1362, CCEO can. 1152)⁶¹ sono molto brevi e, quindi, possono far diventare oltremodo facile detta prescrizione. Questa pronta estinzione dell'azione penale potrebbe impedire la condanna del delinquente e la riparazione della giustizia me-

⁶⁰ Cfr. CIC cann. 1362 § 2, 1394; CCEO cann. 1152 § 3, 1453; 1^a e 3^a "Facoltà speciali", in CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare*, 17 marzo 2010, cit. in nota 41.

⁶¹ La prescrizione dei *delicta graviora* è stata aumentata a vent'anni, che possono diventare di più nella fattispecie di pedofilia (cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 18, art. 7).

dianche il provvedimento sanzionatorio (cfr. can. 1341 CIC; can. 1401 CCEO), ritenute invece doverose dall'opinione pubblica ecclesiale e dai legittimi pastori.⁶²

Per evitare questa situazione e tutelare meglio il *bonum commune Ecclesiae* vi è un'altra impostazione secondo cui la prescrizione dell'azione penale sarebbe interrotta o sospesa dall'avvio dell'indagine previa (ex can. 1717 CIC; can. 1468 CCEO), dalla citazione giudiziale dell'accusato (ex can. 1512, n. 4 CIC; can. 1194, n. 4 CCEO), dal provvedimento amministrativo di "prima istanza" ex can. 1720, n. 3 CIC o dall'intimazione delle misure cautelari sin dall'avvio dell'indagine previa. Tuttavia, una tale facilitazione dell'interruzione o sospensione della prescrizione dell'azione penale può corrispondere ad una sostanziale esigenza di giustizia, ma in realtà non è attuabile perché non è prevista dalla legge. Inoltre, detta interruzione o sospensione potrebbe permettere al titolare dell'azione d'impedire la prescrizione in modo strumentale, cioè per evitare detta prescrizione (con la giustificazione di evitare l'impunità di un delinquente) e poter imporre o mantenere (*sine die*) misure cautelari che costituiscono delle vere pene, ma senza adempiere l'obbligo di giungere alla decisione sul merito entro tempi ragionevoli: «quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur» (cfr. CIC can. 1453; CCEO can. 1111).⁶³ Perciò, qualora fosse ritenuto opportuno stabilire – con un disposto la cui natura normativa possa modificare le statuizioni codiciali – che la sospensione della prescrizione dell'azione penale possa avvenire sin dalla prima citazione (giudiziale o amministrativa) dell'accusato, detto provvedimento legislativo dovrebbe stabilire termini perentori, a partire dal momento della sospensione dell'azione criminale, entro i quali l'autorità dovrà emettere il provvedimento di sua competenza. Qualora ciò non avvenisse, in tale momento cesserebbe la sospensione e continuerebbe a decorrere il termine per la prescrizione dell'azione penale.

11. CONCLUSIONI

a) Oltre a stabilire termini per la prescrizione dell'azione penale più ampi di quelli previsti dai codici (cfr. CIC can. 1362 § 1; CCEO can. 1152 § 2), sarebbe necessario che lo "Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici"⁶⁴ regolasse con precisione i motivi e i termini *a quo* e *ad quem* dell'interruzione

⁶² Sulla necessità di adoperare tutti i mezzi probatori equi e sul sistema inquisitorio per evitare sentenze assolutorie "per mancanza di prove", evitando tuttavia l'affievolimento della presunzione d'innocenza dell'accusato, in particolare nelle fattispecie con forte impatto sociale, fra cui la pedofilia, cfr. JORDI NIEVA FENOLL, *La duda en el proceso penal*, Marcial Pons, Madrid, 2013, *passim*, in particolare pp. 89-128.

⁶³ Cfr. FRANS DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene*, cit. in nota 43, pp. 298-300.

⁶⁴ *Vide supra* nota 39.

e/o della sospensione della prescrizione dell'azione penale, in via giudiziale e amministrativa, alla ricerca del difficile equilibrio riguardante l'indicazione, in modo non meramente idealistico, di una durata massima dei procedimenti (giudiziali e amministrativi) "di prima istanza" o d'impugnazione, con tempi di prescrizione autonomi per ogni procedimento.⁶⁵ La necessità di un tale intervento normativo è stata prospettata dalla dottrina canonica.⁶⁶ Ad es., si potrebbe stabilire che la sospensione della prescrizione dell'azione penale inizi sin dal primo provvedimento amministrativo o giudiziale notificato all'accusato, momento in cui sarebbe possibile imporre le misure cautelari. Questa sospensione in "prima istanza" potrebbe avere una durata massima di diciotto mesi in via giudiziale e di nove mesi in via amministrativa. Trascorso tale termine, da tale giorno si riprenderebbe il computo del termine della prescrizione dell'azione penale. Le impugnazioni (amministrative o giudiziali) presso la Curia Romana potrebbero avere le stesse modalità e lo stesso tempo di sospensione della prescrizione dell'azione penale in "prima istanza". Invece, in via giudiziale presso il tribunale di appello "locale", la sospensione in seconda istanza potrebbe essere dimezzata a nove mesi.

b) Potrebbe essere conveniente incorporare alla nuova versione del libro VI del CIC anche il disposto del § 1 del can. 1152 CCEO, sui modi di estinzione dell'azione penale, forse come § 1 del can. 1362 del CIC.

c) Piuttosto che utilizzare l'istituto della "interruzione" della prescrizione dell'azione penale (che farebbe ricominciare *ex novo* la prescrizione, come se il delitto fosse commesso al momento in cui cessa l'interruzione), sarebbe più opportuno adoperare l'istituto della "sospensione" dell'azione (che non azzerà i tempi in cui l'azione non è sospesa), stabilendo limiti massimi consentiti per le diverse sospensioni (*vide supra* § 11, a]) o, addirittura, per il cumulo delle diverse sospensioni.

d) Il rapporto fra gli istituti del passaggio in giudicato e la prescrizione dell'azione penale consente di proporre in questa sede che, nell'auspicata riforma del diritto penale (sostanziale, ma anche processuale), vi sia l'abrogazione (già vigente nelle cause sui *delicta graviora*⁶⁷) del diritto alla doppia sentenza conforme e l'affermazione secondo cui la sentenza di seconda istanza – in quanto tale e a prescindere dalla sua conformità con quella di prima istanza – è inappellabile e, quindi, passa immediatamente in giudicato.

⁶⁵ Cfr. SIMONA SILVANI, *Il giudizio del tempo*, cit. in nota 9, pp. 171-251 e 412-415.

⁶⁶ Cfr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes*, cit. in nota 20, *passim* e paragrafo conclusivo (p. 2185).

⁶⁷ *Vide supra* nota 53.